

CREDITO D'IMPOSTA PER "RICERCA E SVILUPPO"

Normativa di riferimento: Art. 3, DL n. 145/2013
DM 27.5.2015
Disciplina modificata con Legge Finanziaria 2019

Soggetti interessati: tutte le imprese che investono in attività di ricerca e sviluppo (R&S)

Periodo di riferimento: 2015 – 2020

Credito d'imposta spettante	Art. 3, comma 6. DL n. 145/2013 – tipologia di spesa	
50% della spesa incrementale	lett. a)	Personale dipendente titolare di un rapporto subordinato anche a tempo determinato direttamente impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo
	lett. c)	Contratti stipulati con università, enti di ricerca e organismi equiparati per il diretto svolgimento delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili
		Contratti stipulati con imprese residenti rientranti nella definizione di start up innovative ex art. 25, DL n. 179/2012 e con imprese rientranti nella definizione di PMI innovative ex. art. 4, DL n. 3/2015 per il diretto svolgimento delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta, a condizione che, in entrambi i casi, non si tratti di imprese appartenenti al medesimo gruppo dell'impresa committente.
25% della spesa incrementale	Lett. a-bis)	Personale titolare di rapporto di lavoro autonomo o comunque diverso dal lavoro subordinato direttamente impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo
	Lett. b)	Strumenti ed attrezzature di laboratorio
	Lett. c-bis	Contratti stipulati con imprese diverse da quelle di cui alla lett. c) per il diretto svolgimento delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta a condizione che non si tratti di imprese appartenenti al medesimo gruppo dell'impresa committente
	Lett. d)	Competenze tecniche e privative industriali
	Lett. d-bis)**	Materiali, forniture e altri prodotti analoghi direttamente impiegati nelle attività di ricerca e sviluppo anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota relativi alle fasi della ricerca industriale e dello sviluppo sperimentale di cui alle predette lett. b) e c).

*La spesa incrementale è la spesa eccedente la spesa media annuale dei 3 periodi d'imposta precedenti a quello in corso al 31.12.2015 per i medesimi investimenti (fissa, ancorata ai periodi d'imposta 2012-2014 per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare) al netto della parte che ha usufruito del 50%.

Se l'attività è iniziata da meno di 3 anni, si considerano i periodi d'imposta dalla data di costituzione.

**In sede di approvazione è disposto che tale previsione non è applicabile se l'inclusione del costo dei beni tra le spese ammissibili comporta una riduzione dell'eccedenza agevolabile.

Condizioni per l'agevolazione

- le spese per attività di R&S del periodo d'imposta in relazione al quale si intende fruire dell'agevolazione siano complessivamente almeno pari a € 30.000;
 - si realizzi un incremento delle spese in esame rispetto al triennio precedente.
- Il credito è riconosciuto fino all'importo massimo annuo di € 10 milioni.

Modalità di utilizzo

L'utilizzo in compensazione del credito d'imposta, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di sostenimento dei costi, è subordinato all'avvenuto adempimento dell'obbligo di certificazione.

Documentazione e controlli da parte dell'Agenzia delle Entrate

Per "attestare" i costi sulla base dei quali è stato determinato il credito spettante è richiesta la conservazione di specifica documentazione.

Le imprese non soggette a revisione legale e prive del Collegio sindacale devono avvalersi della certificazione di un revisore legale / società di revisione.

Le spese sostenute per l'attività di certificazione possono essere incluse tra le spese agevolabili nel limite massimo di € 5.000.

È previsto che sia redatta e conservata una relazione tecnica illustrante le finalità, i contenuti e i risultati delle attività di ricerca e sviluppo svolte in ciascun periodo d'imposta in relazione ai progetti/sottoprogetti in corso di realizzazione. In caso di attività di ricerca e sviluppo:

-organizzate e svolte internamente all'impresa, la relazione va predisposta dal responsabile aziendale delle attività di ricerca e sviluppo ovvero dal responsabile del singolo progetto/sottoprogetto;

-commissionate a soggetti terzi, la relazione va redatta e rilasciata all'impresa dal soggetto commissionario che esegue le attività di ricerca e sviluppo.

Per ulteriori approfondimenti rivolgersi a:

Ufficio Competitività innovazione@artigiani.lecco.it